



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78

OGGETTO : **Emergenza epidemiologica COVID-19 - Misure di sostegno alle attività economiche produttive operanti in ambito comunale.**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18:30, nella solita sala delle riunioni, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA/Valerio	Sindaco	SI	
TRIBAUDINO/Alessandro	Assessore	SI	
ALLASIA/Annalisa	Assessore	SI	
Totale		3	0

Con l'intervento e l'opera del Signor **dott. Vito Mario Burgio**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Misure di sostegno alle attività economiche produttive operanti in ambito comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco Valerio ODERDA

Premesso:

- che il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che tale emergenza sanitaria di carattere nazionale, causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale;
- che le criticità conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale hanno ormai prodotto un danno economico di eccezionale gravità alle attività produttive insistenti nel territorio comunale; occorre pertanto agire quanto più celermente, tutto ove possibile, nella direzione di consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;
- che risulta pertanto improcrastinabile un intervento immediato che, in via straordinaria e temporanea, consenta alle attività economiche produttive di utilizzare, ovvero ampliare il suolo pubblico antistante il proprio esercizio destinato alla clientela, così consentendo un più aderente allineamento alle normative volte al contenimento della già citata emergenza epidemiologica, così evitando che la necessità del mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minando la sostenibilità economica delle aziende;
- che a livello governativo con l'emanazione del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19"* (c.d. decreto **Rilancio**) è stata prevista una disciplina specifica all'art. 181 recante *"Sostegno delle imprese di pubblico esercizio"*;

Richiamati:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito con modificazioni in Legge 13/2020;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
- il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid 19;

Atteso che al momento, per effetto degli ulteriori provvedimenti emanati dal Governo ed in particolare del DPCM 26 aprile 2020, la sospensione delle attività economiche-produttive, così come le stringenti limitazioni alla circolazione delle persone, è stata disposta fino al giorno 17 maggio u.s.;

Considerato:

- che nell'ambito della cosiddetta FASE 2 a livello nazionale sono uscite disposizioni, contenute nel c.d. **decreto Rilancio**, che riguardano l'occupazione del suolo pubblico per i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande così disponendo agevolazioni sia per quanto riguarda la tassazione che le procedure autorizzative;

- che specificatamente la disposizione nazionale inserita all'art. 181 recante "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" così prevede: "**1.** Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. **2.** A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. **3.** Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. **4.** Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. **5.** Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 il decreto medesimo è comunque adottato. **6.** All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265";

Visto il D. Lgs. 507/1993 avente ad oggetto la "Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", ed in particolare gli artt. 38 e ss. relativi alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Visto il Regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.05.2003 e s.m.i.;

Accertato che per effetto dei DPCM sopra citati l'occupazione del suolo pubblico per le predette attività non si è – di fatto - realizzata ovvero è stata del tutto inibita la fruizione per le finalità per le quali era stata concessa;

Rilevato che le misure di distanziamento interpersonale dovranno continuare ad essere applicate anche alla ripresa delle attività commerciali per un periodo ad oggi non ancora definito e che dette misure avranno ripercussioni significative in particolare sull'esercizio delle attività di somministrazione nonché di quelle che prevedono il consumo sul posto;

Atteso, per le ragioni anzidette ed argomentate, che la attuale situazione emergenziale non sia solo di carattere sanitario ma anche di carattere economico date la gravissime ricadute sul tessuto socio economico ed in particolare nel settore commerciale;

Considerato necessario esprimere all'uopo atto di indirizzo politico al fine di consentire alle attività economiche produttive, ed in particolare agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed a quelli commerciali/artigianali, quando ne sarà consentita la riapertura e fino a che sarà necessario garantire il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale tra le persone, l'ampliamento dei dehors già assentiti o l'attivazione di nuovi, così avviando la ripresa economica e una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle predette disposizioni;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal dirigente dell'UMD 3 – Area Servizi Finanziari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ad unanimità

DELIBERA

- Per i motivi esposti in premessa, quale provvedimento a sostegno delle attività economiche-produttive operanti in ambito comunale a seguito della emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, di **esprimere** il seguente atto d'indirizzo:
 - possibilità di ampliamento temporaneo della superficie dei dehors e delle occupazioni del suolo già assentite ed esistenti ai titolari pubblici esercenti, commercianti ed artigiani alimentari e non, fino alla cessazione delle norme in materia di distanziamento sociale, compatibilmente con gli spazi disponibili, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle disposizioni sulle distanze interpersonali;
 - possibilità, per le stesse finalità, di concedere ai pubblici esercenti, commercianti ed artigiani alimentari e non, che non ne siano già dotati, nuove occupazioni temporanee di suolo pubblico, compatibilmente con gli spazi disponibili, destinate ad uso dehors o superfici espositive di vendita;

- possibilità di ampliamento temporaneo, compatibilmente con gli spazi disponibili, della superficie dei dehors e delle occupazioni del suolo già assentite in aree private, sia soggetta alla sola comunicazione, non comportando oneri fiscali aggiuntivi;
- di **prendere** atto della disposizione contenuta nel c.d. decreto **Rilancio**, che, all'art. 181, comma 1, prevede: **"1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"**;
- di **stabilire** che gli ampliamenti ovvero le nuove occupazioni temporanee richieste dalle attività economiche-produttive, operanti in ambito comunale, devono comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali contenute che all'art. 181, comma 2, prevede: **"2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642"**;
- di **stabilire** altresì che in caso di esercizi confinanti la comunicazione possa anche giungere congiuntamente ovvero prevedere un accordo tra i medesimi esercizi al fine di agevolare l'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione che in ogni caso avverrà nel termine massimo di 5 giorni dall'assunzione al protocollo generale dell'ente;
- di **prendere** atto altresì delle previsioni inserite ai commi 3 e 4, del medesimo articolo, che così prevedono: **"3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"** e per analogia non sarà subordinato altresì al parere art. 49, comma 15, della L.R. 56/77;

- di **prendere** atto, infine, della previsione inserita al comma 5, del medesimo articolo, che prevede: ***“5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. ... omissis”***;
- di **approvare** l’allegato modulo per la richiesta di occupazione di suolo pubblico ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19”* (c.d. decreto **Rilancio**);
- di **stabilire** in ogni caso che alla fine dell’emergenza si dovrà procedere con la rimozione delle opere collocate temporaneamente;
- di **dare** atto che l’applicazione delle misure predette potrà comportare rimodulazioni alla viabilità, assicurando prioritariamente l’occupazione di suolo per le finalità di distanziamento previste dalle norme, a favore delle attività economiche-produttive;
- di **fare** salva l’applicazione di disposizioni normative di maggior favore e semplificazione per le attività economiche;
- di **dare** atto che tale possibilità di ampliamento da parte delle attività economiche decorrerà dalle relative date di riapertura secondo le cadenze temporali previste alle norme nazionali e regionali;
- di **trasmettere** copia del presente provvedimento all’UMD 1, 2 e 3 per i rispettivi provvedimenti/adempimenti di competenza;

Indi la Giunta Comunale

In relazione alla necessità di informare i contribuenti circa l’avvenuto differimento dei termini di versamento, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di **dichiarare**, stante l’esigenza di riavviare in sicurezza ed in tempi celeri le attività economiche insistenti in ambito comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Valerio ODERDA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Vito Mario Burgio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X in data 21/05/2020 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);

in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Vito Mario Burgio)